

N. R.G. 136/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------|------------------|
| dr. Massimo Meroni | Presidente |
| dr. Rossella Milone | Consigliere |
| dr. Silvia Giani | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. **136/2021**, promossa

DA

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS IV S.A. (P.IVA. LU2310166), in persona del legale rappresentante, e da
INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E. (P.IVA LU23829138), in persona del legale rappresentante,
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Chiara Fiorini e Alessandro Honert, ed elettivamente domiciliate presso lo Studio degli stessi, in Bologna, via D'Azeglio n. 27, giusta procura in atti

IMPUGNANTI

CONTRO



MITSUBISHI CORPORATION, in persona del procuratore dell'amministratore delegato,

MITSUBISHI INTERNATIONAL GMBH, in persona del legale rappresentante, e **MITSUBISHI MATERIALS ELECTRONIC**

CHEMICALS CO. LTD, in persona del legale rappresentante,

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Puntillo, Augusta Ciminelli, Teodora Marocco e Maristella Boellis, ed elettivamente domiciliate presso il loro Studio, in Milano, via Belgioioso n. 2, giusta procura in atti

RESISTENTI

Oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

Conclusioni

Per INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS IV S.A. e INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E.

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni suindicate: accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenza di ragione e di legge, anche in ordine alle spese della procedura arbitrale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

*

Per MITSUBISHI CORPORATION, MITSUBISHI INTERNATIONAL GMBH e MITSUBISHI MATERIALS ELECTRONIC CHEMICALS CO. LTD:

Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e negletta ogni contraria istanza: in via preliminare: respingere e rigettare l'avversa impugnazione perché inammissibile per tutte le ragioni esposte in atti. In



via principale: respingere e rigettare l'avversa impugnazione del Lodo perché infondata per tutte le ragioni esposte in atti; in tutti i casi, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento. In via istruttoria: ove occorra, per mero tuziorismo difensivo, allo scopo di procedere all'esame dei documenti redatti in lingua inglese, si formula istanza per la nomina di un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale, composto dagli arbitri prof. avv. Luigi Fumagalli, prof. avv. Michelangelo Lupoi e prof. avv. Diego Corapi, all'esito del procedimento arbitrale n. 2355/GR, promosso da International Chemical Investors IV S.A. (di seguito, «ICI IV») e da International Chemical Investors S.E. (di seguito, «ICI SE») contro Mitsubishi Corporation (di seguito, «MC»), Mitsubishi International GmbH (di seguito, «MIG») e Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd. (di seguito, «MMEC»), in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 13.2 del contratto *Share Purchase Agreement* (di seguito, «SPA»), stipulato tra le parti il 19 dicembre 2008, ha pronunciato il lodo finale e ha così deciso:

- 1. Il Tribunale è competente a decidere sulle domande proposte da International Chemical Investors IV SA. e International Chemical Investors S.E. (Lussemburgo) (già S.A.) in questo Arbitrato.*
- 2. Le domande formulate da International Chemical Investors IV S.A. International Chemical Investors S.E. (Lussemburgo) (già S.A.) sono respinte.*





3. *International Chemical Investors IV S.A. e International Chemical Investors S.E. (Lussemburgo) (già S.A.) sono condannate a pagare a Mitsubishi Corporation, a Mitsubishi International GmbH e a Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co. Ltd. (già Jemco Inc.) l'importo di 130.000 dollari statunitensi a titolo di spese del presente arbitrato.*
 4. *International Chemical Investors IV S.A. e International Chemical Investors S.E. (Lussemburgo) (già S.A.) sono condannate a pagare a Mitsubishi Corporation, a Mitsubishi International GmbH e a Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co. Ltd. (già Jemco Inc.) le somme di 450.000 euro per onorari e di 62.126,62 euro per gli esborsi, da aumentarsi, per quanto applicabile, del contributo previdenziale al tasso applicabile (4%).*
 5. *Tutte le altre istanze e richieste sono respinte.*
2. Il procedimento arbitrale può essere così sintetizzato.
- Il 12 aprile 2018, ICI IV e ICI SE presentavano alla Corte Internazionale Arbitrale della ICC una richiesta di arbitrato, sulla base della clausola arbitrale contenuta nell'art. 13.2 del SPA. In tale richiesta, gli attori nominavano il loro arbitro, indicavano MC, MIG e MMEC come convenuti e chiedevano al costituendo Collegio: (i) di dichiarare l'annullamento per dolo del SPA e del conseguente atto di trasferimento delle azioni; (ii) di condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in una somma non inferiore ad euro 1.699.267,82, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria dal 5 febbraio 2009.
- Il 2 luglio 2018, i convenuti depositavano la loro risposta alla richiesta di arbitrato.
- Il 2 gennaio 2019, gli attori presentavano la loro domanda arbitrale.





L'8 aprile 2019, i convenuti trasmettevano la loro memoria difensiva, nella quale eccepivano la prescrizione dell'azione di annullamento del SPA, per essere decorsi più di cinque anni dalla data della stipula del contratto e, in ogni caso, dalla conoscenza dei fatti sulla base dei quali gli attori chiedevano l'annullamento.

Il 16 settembre 2019, si celebrava l'udienza.

Alla successiva udienza, il Collegio arbitrale sentiva i periti nominati dalle parti.

Il 31 marzo 2020, il Collegio arbitrale concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie finali.

Il 15 settembre 2020, il Collegio arbitrale emetteva l'ordinanza procedurale n. 6, dichiarando chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 27 del Regolamento della ICC.

Con il lodo arbitrale del 13 ottobre 2020, il Collegio rigettava le domande degli attori, ritenendo prescritta l'azione di annullamento per dolo del SPA.


Il giudizio di impugnazione

3. Con atto notificato l'8 gennaio 2021, ICI IV e ICI SE hanno impugnato il lodo arbitrale per il seguente motivo: nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5) c.p.c., per mancanza del requisito di cui all'art. 823, comma 2, n. 5) c.p.c.

Gli impugnanti si dolgono della mera apparenza della motivazione di cui al par. 263 del lodo e della contraddittorietà di quella di cui ai successivi parr. 264 e 265, deducendo che, secondo pacifica giurisprudenza, la nullità del lodo per vizi motivazionali può essere pronunciata quando la motivazione non consenta di ricostruirne la *ratio decidendi*.

Con specifico riguardo alla motivazione di cui al par. 263, ICI IV e ICI SE si dolgono che dal lodo non emergano gli elementi che





giustificano il convincimento del Collegio, in quanto affermano che, per ciascuno degli elementi presuntivi elencati, il Collegio avrebbe omesso di indicare «*la “massima di esperienza” alla cui stregua è possibile affermare che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità ovvero di frequenza statistica*».

ICI IV e ICI SE lamentano, inoltre, che, nel par. 263, il Collegio sia giunto a conclusioni «*implausibili*».

Con specifico riguardo alla motivazione di cui al par. 264, gli impugnanti si lamentano, invece, che il Collegio non abbia chiarito perché il modo e il tempo in cui essi hanno ricevuto una copia della Relazione NOE rappresentino una circostanza «*essenziale*» (v. lodo, p. 111).


Gli impugnanti si dolgono, infine, che, dopo aver evidenziato la necessità di verificare la conoscenza, in capo a loro, delle relazioni ambientali, il Collegio, nel par. 265, abbia affermato che gli elementi elencati nel par. 263 fanno presumere la conoscibilità di dette relazioni.

4. MC, MIG e MMEC si sono costituiti con comparsa dell'8 giugno 2021, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo, anche ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza della stessa impugnazione.

In particolare, con riguardo al par. 263 del lodo, i convenuti osservano che il Collegio ha individuato tutti gli elementi presuntivi rilevanti per poi ritenerli idonei a provare (sia pure in via presuntiva) la conoscenza, in capo agli attori, delle condizioni ambientali del sito.

Con riguardo al par. 264, i convenuti rilevano che il Collegio ha considerato che, avendo essi sostenuto di aver scoperto il (presunto) dolo soltanto con la lettura della Relazione NOE, gli attori avrebbero





dovuto allegare e provare come e quando avessero ricevuto una copia di quella Relazione, a loro mai trasmessa.

Infine, con riguardo al par. 265, i convenuti evidenziano che il Collegio «è chiaro e tutt'altro che contraddittorio nell'affermare che, sulla base di quanto già rilevato essere documentato ai precedenti paragrafi 259, 260 e 261, “una volta ricevuto il Report ERM 2009 (...) le Attrici erano in grado di agire contro i Convenuti per chiedere l'annullamento per dolo del SPA”».

5. Alla prima udienza del 7 luglio 2021, la Corte, su accordo delle parti e dato atto che «*non si ritiene applicabile l'istituto di cui all'art. 348-bis c.p.c. all'impugnativa di lodo arbitrale*», ha fissato l'udienza del 22 giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza sopra indicata, tenutasi mediante le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (c.d. trattazione scritta), la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.

Il motivo di impugnazione non è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

6. La controversia oggetto del procedimento arbitrale nasce dalla cessione a ICI VI, nell'ambito del *Share Purchase Agreement* («SPA»), contenuto nel doc. 1 allegato alla richiesta di arbitrato) delle azioni costituenti l'intero capitale di Miteni S.p.A., società che gestisce un sito industriale situato nel Comune di Trissino, in provincia di Vicenza (sito che, in origine, era gestito da Rimar Chimica S.p.A. e che, nel 1976, fu teatro di un serio incidente che provocò lo sversamento nel terreno e nella falda di sostanze inquinanti).



Il 19 dicembre 2008, le parti stipularono il contratto, con il quale MC, MIG e MMEC, in qualità di venditori, si impegnavano a trasferire la totalità delle azioni di Miteni a ICI IV, in qualità di acquirente; ICI SE sottoscriveva il contratto come garante dell'acquirente.

In data 5 febbraio 2009, era effettuato il trasferimento delle azioni e ICI IV diventava l'unico azionista di Miteni.


7. *L'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione in sede rescindente e in sede rescissoria.*

L'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli *errores in procedendo*, che sono elencati nell'art. 829 primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto nei ristrettissimi limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c.

L'impugnazione non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi (*ex alia*, cfr. Cass. 27321/2020; Cass. 23675/2013). In fase rescindente il giudice dell'impugnazione deve quindi limitarsi ad accertare la sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli *errores in procedendo* o in *judicando* specificamente denunciati con i motivi di impugnazione (Cass. 1463/2021; Cass. 2880/2010; Cass. n. 12199/2012, Cass. n. 9387/2018).

Di regola il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*, è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo. L'art. 830 c.p.c. dispone, infatti, al suo primo comma, che, quando la Corte d'impugnazione ritenga sussistente il motivo denunciato ed accolga l'impugnazione, “dichiara con sentenza la nullità del lodo”,





aggiungendo, al secondo comma, che il riesame nel merito è consentito in via subordinata all'accoglimento dell'impugnazione e solo se "il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829 commi primo, numeri 5,6,7,8,9,11 o 12, terzo, quarto o quinto, e sempre che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.

Il motivo dedotto deve essere, dunque, esaminato entro questi limiti di ammissibilità, secondo le disposizioni e le regole richiamate.

8. *La clausola compromissoria in oggetto e l'esclusione dall'ambito di cognizione degli errores in iudicando.*

Al fine di esaminare l'ambito di cognizione del giudice d'impugnazione e verificare se esso riguardi gli *errores in iudicando*, conviene anzitutto prendere in esame la clausola compromissoria azionata.

Si tratta dell'art. 13.2 del contratto *Share Purchase Agreement* (di seguito, «SPA»), stipulato tra le parti il 19 dicembre 2008 che stabilisce: «*Tutte le azioni legali, controversie o procedimento per l'esecuzione del presente Contratto o derivanti da o in relazione al presente Contratto ("Procedimenti") saranno risolte in via definitiva ai sensi delle regole arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati come segue: (A) i Venditori (da considerarsi ai fini della presente clausola come un'unica parte) avranno il diritto di nominare congiuntamente un arbitro; e (B) l'Acquirente avrà il diritto di nominare un arbitro; e (C) il terzo arbitro, che svolge la funzione di Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato con il mutuo consenso degli arbitri nominati ai sensi dei punti 13.2(A) e 13.2(B) o, in mancanza di tale consenso, entro 20 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro, sarà nominato, su richiesta di una*





delle parti, dal Presidente della Corte d'Appello di Milano. Gli arbitri decidono secondo la legge. La sede dell'arbitrato è Milano, Italia. La lingua degli arbitri è l'inglese. Qualsiasi lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per i Venditori e per l'Acquirente e potrà essere sottoposto a qualsiasi tribunale competente per la sua esecuzione.»).

La clausola arbitrale sopra riportata non prevede che il lodo sia impugnabile per violazione delle regole di diritto.


La violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrano le ipotesi eccezionali di cui all'art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato; ipotesi, queste ultime, che nel caso in esame non vengono in rilievo.

In conclusione, il sindacato per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, nel caso di specie, non è stata “espressamente disposta” dalle parti e, quindi, gli *errores in iudicando*, non sono sindacabili dall'autorità giudiziaria in sede di impugnazione del lodo. Neppure ricorrono le ipotesi eccezionali (né sono state dedotte) previste dalla legge.

9. Alla luce di queste premesse ed esplicitazioni, si passa al vaglio del motivo di impugnazione del lodo, concernente la mancanza di motivazione, cui è equiparata, per giurisprudenza consolidata, la motivazione talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* argomentativo e di individuare in alcun modo la *ratio* della decisione (Cass. SU 24785/2008; Cass. 16077/2021; Cass. 28218/2013).

Con tale motivo di impugnazione non possono essere denunciati vizi di merito ed errori di valutazione attinenti ai fatti, essendo del tutto






precluso il sindacato di merito e, nel presente caso, financo la cognizione dei motivi di diritto attinenti al merito.

Non rilevano, ai fini della presente decisione, neppure eventuali contraddizioni nella motivazione del lodo, salvo che non siano tali da rendere del tutto incomprensibile (e non semplicemente non condivisibile) l'*iter* decisionale.

Ed infatti, per giurisprudenza consolidata, l'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione, nel caso in cui sia dedotto il vizio di contraddittorietà delle disposizioni previsto dall'art. 829 n. 11 c.p.c., concerne il contrasto tra le diverse parti del dispositivo del lodo, che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l'esecuzione del lodo medesimo, nonché, accedendo all'interpretazione più estensiva, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo o tra diverse parti della motivazione, esclusivamente quando la contraddittorietà si risolva nell'assoluta impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr., *ex alia*, Cass. 2747/2021, Cass. n. 27321/2020, Cass. 11895/2014, Cass. 1258/2016, Cass. 28218/2013, Corte d'Appello Milano n. 3856/2019 pubbl. 24/9/2019).

Con il motivo proposto, le impugnanti hanno censurato che la motivazione è apparente o contraddittoria, genericamente facendo riferimento alla mancanza di "*massime di esperienza*" alla cui *stregua è possibile affermare che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità ovvero di frequenza statistica*», nonché all'"implausibilità" del paragrafo 263 o ancora alla mancanza di chiarezza di un passaggio motivazionale (il Collegio non avrebbe chiarito perché il modo e il tempo in cui essi hanno ricevuto una copia della Relazione NOE rappresentino una circostanza «*essenziale*» (v. lodo, p. 111).





Tali doglianze, alla stregua di quanto sopra considerato, non sono riconducibili al vizio denunciato, non risolvendosi in assenza di motivazione né in una carenza tale da determinare l'incomprensibilità dell'*iter* decisionale.

10. *Le vicende fattuali successive alla stipula del contratto.*


Giova, sia pur sinteticamente, menzionare alcune vicende fattuali, oggetto di vaglio da parte del Tribunale arbitrale, prima di esaminare i passaggi motivazionali denunciati.

Il 25 settembre 2009, la società ambientale ERM effettuava, dietro incarico di Miteni, uno studio sulle acque di falda dello stabilimento di Trissino («Report ERM 2009», contenuto nel doc. R-9 allegato alla memoria difensiva dei convenuti) e lo inviava a quest'ultima società, la quale, già nel febbraio 2009 aveva reso edotto i dipendenti che erano in corso attività di identificazione e quantificazione delle cause di una contaminazione ambientale.

Il 27 luglio 2013, Miteni trasmetteva alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Trissino una comunicazione contenente i risultati di alcune indagini sulle acque di falda, dai quali era emerso che alcune soglie di contaminazione erano state superate («Notifica del 2013», contenuta nel doc. C-41, prodotto dagli attori).

In seguito ad uno studio dal quale era emerso un vasto inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, la cui sorgente principale si trovava presso lo stabilimento di Miteni, l'8 marzo 2017, il Nucleo Operativo Ecologico («NOE») di Treviso iniziava una serie di attività investigative ed ispettive nei confronti di quello stabilimento e redigeva una relazione preliminare sul quadro ambientale del sito di Miteni («Relazione preliminare NOE», contenuta nel doc. 14 allegato al CEWS-1), e successivamente nel giugno 2017 una relazione finale sull'inquinamento del Sito di Miteni («Relazione NOE», contenuta





nel doc. 3 allegato alla domanda di arbitrato) che riportava, fra l'altro, che: *«Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la MITENI, negli anni 1990, 1996, 2004, 2008 e 2009, ha incaricato società di consulenza [...] ambientale di effettuare delle indagini finalizzate a valutare lo stato di inquinamento del sito e a fornire possibili soluzioni per il confinamento della contaminazione rilevata».*

11. *L'iter decisionale.* Il Collegio Arbitrale ha rigettato le domande proposte dagli odierni impugnanti, ritenendo prescritta l'azione di annullamento per dolo del SPA (v. par. 266 del lodo, p. 111) sulla base dei seguenti rilievi e considerazioni:

- il termine di prescrizione dell'azione di annullamento per dolo decorre dal momento della scoperta del dolo;
- gli attori sostenevano di aver scoperto il dolo, consistente – a loro dire – nella mendace assicurazione, da parte dei convenuti, sulle condizioni ambientali del sito di Miteni, soltanto nel 2017, attraverso la (sopra menzionata) Relazione NOE;
- secondo il collegio arbitrale, la suddetta Relazione non poteva aver «smascherato» il comportamento doloso dei convenuti, dal momento che essa si limitava a riassumere i risultati delle relazioni ambientali effettuate nel corso degli anni;
- ha ritenuto necessario verificare se gli attori fossero venuti a conoscenza delle suddette relazioni ambientali prima del 2017 (par. 262 del lodo).
- le relazioni ambientali erano tutte in possesso di Miteni, di cui l'attrice era diventata socia unica con il contratto stipulato il 2009;
- quale azionista di controllo essa era in condizione di conoscere le relazioni ambientali prima del 2017;
- i convenuti avevano assolto all' onere probatorio su di loro incombente, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti,





tenuto conto delle seguenti circostanze: (i) la contaminazione “storica” del sito di Miteni era di dominio pubblico; (ii) gli attori erano stati informati che erano state commissionate valutazioni ambientali del suolo del sito nel 1996, 2004 e 2008 e quindi sapevano dell’esistenza delle precedenti relazioni ambientali; (iii) gli attori e Miteni avevano due amministratori in comune (il sig. Riemann e il sig. Schnitzer); (iv) gli attori appartenevano ad un gruppo di società che, attraverso filiali locali, operava nel settore di produzione di sostanze chimiche, che aveva le questioni ambientali come uno dei suoi principali rischi; (v) in una diffida del 14 giugno 2019, la Provincia di Vicenza aveva identificato anche gli attori come responsabili dell’inquinamento del sito (par. 263 del lodo, p. 109).

Da ultimo, il Collegio osservava che gli attori non avevano chiarito come e quando avessero ricevuto una copia della Relazione NOE, affermando che l’allegazione di ICI IV e di ICI SE fosse «carente su un punto davvero essenziale» (par. 264 del lodo, pp. 110-111).

Partendo da quest’ultimo passaggio decisionale, risulta, in modo evidente, la non riconducibilità al vizio denunciato della doglianza, sulla base, *ex alia*, della sola considerazione che esso è un punto di motivazione non indispensabile, ma meramente rafforzativo e, quindi, del tutto inidoneo a pregiudicare la comprensibilità dell’*iter* decisionale.

Quanto agli elementi, che sono stati valutati dal Collegio idonei al rigetto della domanda per accoglimento dell’eccezione di prescrizione, essi sono stati individuati e, per l’appunto, ritenuti tutti, unitariamente e globalmente considerati, indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza della reale situazione del sito da parte degli impugnanti con la ricezione del report della società ambientale del 2009 (ERM 2009).





14. Pertanto, l'impugnazione deve essere respinta, essendo evidente che il vizio denunciato – della mancanza di motivazione- nel caso di specie non è ravvisabile, né essendo denunciabile, per le ragioni sopra svolte, la mera contraddittorietà di motivazione (peraltro riconducibile al disposto dell'art. 829 n 11 c.p.c. negli stretti limiti sopra considerati, qui non sussistenti).

15. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è totale in capo agli impugnanti, ed è liquidata in favore dei resistenti, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del rilevante valore della controversia e della sua non complessità alla luce della proposizione di un solo motivo di impugnazione e quindi della limitazione delle questioni trattate, nonché della mancanza della fase istruttoria.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione proposta da International Chemical Investors IV S.A. e International Chemical Investors S.E., nei confronti di Mitsubishi Corporation, Mitsubishi International GmbH e Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd., così dispone:

1. rigetta l'impugnazione proposta da International Chemical Investors IV S.A. e da International Chemical Investors S.E.;
2. condanna International Chemical Investors IV S.A. e International Chemical Investors S.E. al pagamento delle spese di lite in favore di International Chemical Investors IV S.A. e International Chemical Investors S.E, liquidate in complessivi euro 15.100,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2022





Il Consigliere estensore

Silvia Giani

Il Presidente

Massimo Meroni

Arbitrato in Italia

